



Chiarimenti sull'avviso pubblico della Festa della Toscana edizione 2015

Quesito 1

Un'**associazione di promozione sociale** che opera nel settore culturale, con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Toscana, ci chiede se può partecipare all'avviso pubblico per la Festa della Toscana 2015, anche come capofila di un progetto in forma associata con altro/i soggetto/i, aventi i requisiti previsti dall'avviso pubblico.

Risposta 1

Il quesito ci offre l'occasione per fare ulteriore chiarezza rispetto ai soggetti titolati a presentare richiesta di compartecipazione.

Le associazioni di promozione sociale, costituite entro il 31/12/2014, possono presentare richiesta di compartecipazione per un'iniziativa nell'ambito della Festa della Toscana 2015, anche come capofila di un progetto in forma associata con altro/i soggetto/i, purché svolgano **in modo prevalente** attività in ambito culturale e ciò sia rilevabile dallo Statuto dell'associazione.

Domanda 2

Un'associazione che desidera partecipare all'avviso pubblico per la Festa della Toscana ci chiede se è possibile prevedere nelle voci di spesa compensi per la gestione amministrativa e organizzativa dell'iniziativa.

Risposta 2

Come recita espressamente l'art. 7 dell'avviso pubblico, non sono ammissibili spese per la gestione e il funzionamento dell'organizzazione del beneficiario, tra cui compensi a soci e personale interno.

Domanda 3

Un'associazione vorrebbe sapere se le spese derivanti dalla prova generale che gli artisti incaricati svolgeranno prima dell'evento potranno essere riconosciute a compartecipazione.

Risposta 3

Le spese legate ad eventuali prove generali sono ammesse a rendicontazione purché funzionali e strettamente correlate all'evento della Festa della Toscana per il quale è stato concessa la compartecipazione, e comprese tra il 15 novembre 2015 e il 29 febbraio 2016.

Domanda 4

Un Comune che intende partecipare all'avviso pubblico in forma associata con altri enti/istituzioni/associazioni ci chiede se le spese ammissibili a compartecipazione, ai fini della rendicontazione, possono essere sostenute anche da un partner non capofila, e quindi le fatture intestate al partner non capofila.

Risposta 4

Le spese ammissibili a compartecipazione, elencate all'art. 7 dell'avviso pubblico, possono essere sostenute anche da partner non capofila del progetto, purché tra quelli individuati dal comma 1 dell'art. 2 dell'avviso pubblico.